

Privacy

1. Privacy

1.1 Il termine Privacy

1.2 Normativa comunitaria

1.3 Normativa italiana

2. Privacy e diritto di cronaca

2.1 Normativa italiana

2.2 Rassegna stampa e sentenze

3. Privacy ed intercettazioni

3.1 Normativa

3.2 Rassegna stampa

3.3 Sentenze

1. Privacy

1.1 Il termine PRIVACY

Il termine *privacy* (traducibile dall'inglese più o meno con *riservatezza*) indica il diritto alla segretezza e all'intimità della propria vita privata. La nozione fu elaborata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1890 e si basava sulle teorie del filosofo americano Ralph Waldo Emerson, il quale proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà.

Oggi il concetto di *privacy* è cambiato notevolmente e si riferisce al diritto al controllo sui propri dati personali. Si traduce, infatti, nella capacità di una persona (o di un gruppo di persone), di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, incluse organizzazioni ed enti, qualora il soggetto non abbia volontariamente scelto di fornirle

Peraltro, il diritto alla *privacy* al giorno d'oggi è ricoperto di notevole importanza soprattutto perché si ricollega a svariati ambiti dalla nostra vita quotidiana, quali il giornalismo (strettamente legato al diritto alla cronaca), la sanità (banche dati genetiche), il trattamento dei dati personali su Internet e la lotta contro il terrorismo internazionale, dopo l'11 settembre 2001 in particolare.

1.2 Normativa comunitaria

In Europa i primi passi per realizzare una normativa sul diritto alla *privacy* si fecero nel **1950** grazie alla **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, la quale all'art. 8 stabiliva che *“non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”*.

Il concetto venne poi riesaminato e riformulato negli **Accordi di Schengen del 1985** e nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 1999**.

Così recita l'articolo 8 di suddetta Carta:

“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di

accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente”

1.3 Normativa italiana

La nozione di Privacy nacque come già detto negli Stati Uniti alla fine del 1800; in Europa, e soprattutto in Italia, si dovette però aspettare a lungo affinché aumentasse la consapevolezza della necessità di tutelare il diritto alla riservatezza del singolo cittadino.

In Italia fino al 1996 il diritto alla privacy non era espressamente riconosciuto da nessuna legge o atto normativo. Si poteva fare ricorso solamente alla **Costituzione Italiana**, la quale negli articoli 14, 15 e 21 fa riferimento rispettivamente all’inviolabilità del domicilio, alla libertà e segretezza della corrispondenza ed alla libertà di manifestazione del pensiero.

È stata soprattutto la Corte di Cassazione, con svariate sentenze, a porre le basi del diritto alla privacy, anche negandolo, inizialmente.

La **sentenza della Cassazione n. 4487** del 22 dicembre 1956, negò appunto la stessa esistenza di un “*generale diritto alla riservatezza*”. Con la sentenza **n. 2129** del 1975, il Supremo Collegio rovesciò completamente le sue tesi, agganciandosi anche all’art. 2 della Costituzione, ed affermò l’esistenza nel nostro ordinamento di un marcato diritto alla riservatezza, consistente “*nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile*”.

Il vuoto normativo riguardo il diritto alla privacy venne poi finalmente colmato nel 1996; l’8 maggio 1997 entrò in vigore la **Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”**, meglio nota come **Legge sulla privacy**.

La legge sulla privacy opera una separazione tra dati sensibili e non, riservando alle due categorie trattamenti diversi tra loro. I dati sensibili sono definiti dall’art. 2 comma 1, come “*I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.*” Essi necessitano di una tutela maggiore e quindi per il loro trattamento è richiesto il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. Per quanto riguarda gli altri dati, invece, la normativa è meno rigorosa ed essi possono essere trattati anche senza il consenso scritto dell’interessato e la previa autorizzazione del Garante.

La legge sottolinea inoltre l’importanza del c.d. diritto all’autodeterminazione informativa, ovvero il diritto di controllare la circolazione delle proprie informazioni personali.

Nell'art. 30 viene poi introdotta la figura del **Garante per la protezione dei dati personali**: un organo collegiale che dura in carica 4 anni, costituito da 4 membri eletti dal parlamento. L' art. 31 elenca e chiarifica i compiti del Garante, tra cui:

- il controllo della conformità del trattamento di dati personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale conformità;
- l'esame delle segnalazioni e dei reclami degli interessati, nonché dei ricorsi presentati ai sensi della legge;
- il potere di vietare il trattamento di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l'interessato;
- la promozione, nell'ambito delle categorie interessate, della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
- la partecipazione alle attività comunitarie ed internazionali di settore;
- il controllo, anche su richiesta degli interessati, sui trattamenti dei dati personali effettuati da forze di polizia e dai servizi di informazione e di sicurezza.

Dopo varie modifiche al testo originale, nel 2003 la legge 675/1996 venne sostituita da un Testo Unico, il **Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"**, meglio noto come **"Codice sulla Privacy"** entrato in vigore il 1 gennaio 2004.

Il codice, il quale rappresenta il primo tentativo di comporre in maniera organica le innumerevoli disposizioni relative, anche indirettamente, alla privacy, **riunisce** in un unico contesto le **disposizioni della legge 675/1996 e degli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi ultimi anni.**

2. Privacy e diritto di cronaca

2.1 Normativa italiana

Il rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla privacy è molto complesso ed è regolato da una serie di norme che, con il passare degli anni, stanno cercando di trovare un corretto compromesso fra i diversi interessi messi in campo.

Ci sono quindi norme, volte a proteggere la privacy dei cittadini, alle quali i giornalisti devono attenersi durante l'adempimento del proprio lavoro:

- **1984 - Sentenza della Cassazione n. 5259**, il cosiddetto **Decalogo del Giornalista**: *“Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca, e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche solo putativa perchè frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.”*

- **08 luglio 1993 - Carta dei doveri dei giornalisti italiani**: si propone di tutelare la libertà di informazione intesa come diritto passivo della collettività. Si divide in quattro punti: i diritti della persona, il dovere di rettifica, la presunzione di innocenza e le incompatibilità professionali. La prima parte, riguardante i diritti della persona, vieta qualsiasi tipo di discriminazione per razza, religione, sesso, ecc. ed afferma che non si possono pubblicare notizie sulla vita privata delle persone. Si stabilisce inoltre l'obbligo da parte del giornalista di tutelare l'anonimato di minori e persone deboli, nonché il divieto di rendere identificabili tre tipologie di soggetti: vittime di violenze sessuali, membri delle forze di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, congiunti di persone coinvolte in fatti di cronaca.

- **31 dicembre 1996 - Legge n. 675**, la quale vuole garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche. L'articolo 25, **Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione giornalistica**, vietava inizialmente di trattare senza consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dei cittadini. Per questa categoria di dati era richiesto, infatti, sia il consenso scritto dell'interessato, sia la previa autorizzazione del Garante. Vennero poi introdotti due decreti correttivi ed integrativi nel 1997 e 1998, i quali stravolsero il primitivo articolo 25.

- **29 luglio 1998 - Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica**, ai sensi appunto dell'art. 25 della l. 675/96. L'art. 25 così come venne riformulato nega la possibilità che il giornalista possa essere sottoposto a limiti preventivi (previa autorizzazione del Garante e consenso scritto dell'interessato), di qualsiasi categoria di dati si tratti, anche se certo questo non vuole significare che l'attività giornalistica si possa svolgere senza freni, rimangono i limiti del diritto di cronaca, da ricollegare al **Decalogo del Giornalista**, sentenza della Cassazione del 1984 n. 5259, che faceva prevalere il diritto di cronaca sul diritto alla privacy in presenza della cosiddetta *utilità sociale*, a cui andava aggiunta la *verità dei fatti esposti* (anche putativa) e la *forma civile (continenza)* dell'esposizione. Questi elementi vengono riassunti nell'art. 25 dall'espressione "*essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.*"

- **01 gennaio 2004 - Il Codice di protezione dei dati personali, titolo XII: Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica**, disciplina nuovamente il diritto di cronaca e diritto alla privacy. Particolare rilievo viene dato ancora una volta all'ambito dei dati sensibili, per i quali si prescinde dal consenso scritto dell'interessato, ma tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell'essenzialità dell'informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell'articolo.

2.2 Rassegna stampa e sentenze

Le sentenze e gli articoli di cronaca che si riferiscono a controversie e polemiche riguardanti il diritto alla privacy non sono certamente pochi, in Italia come all'estero. Ho cercato, quindi, di raccogliere svariati articoli e sentenze di diversi Tribunali e Corti per avere una visione globale sull'argomento.

1. Ottobre 2006: un esempio molto recente è la polemica causata dal programma televisivo "**le Iene**"; durante un servizio i giornalisti del programma tamponarono con una scusa la fronte di 50 deputati, prelevando dei campioni di sudore, che furono poi sottoposti ad un narcotest. Prima che il servizio potesse essere mandato in onda, però, l'Autorità Garante per la Privacy ha bloccato i dati raccolti, disponendo subito il sequestro di ogni dato di natura personale.

Sull'argomento, ho raccolto vari punti di vista ed opinioni contrastanti:

- La prima, quella del giurista ed uomo politico **Stefano Rodotà**, ex Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il quale, nel suo articolo scritto per La Repubblica (12/10/06), si rifà alla normativa sulla privacy, italiana e comunitaria. Il giornalista parla quindi dell'articolo 8 della Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione Europea, articolo che sottolinea la necessità di un trattamento leale dei dati personali raccolti *“per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo previsto dalla legge”*. Rodotà nega così la legittimità delle informazioni raccolte dalle Iene proprio perché: “La raccolta è stata senza dubbio sleale, la finalità reale era diversa da quella dichiarata, non v'è stato alcun consenso degli interessati, nessuna norma autorizza questo tipo di raccolta da parte di qualsiasi privato”. Ed ancora: “i dati personali raccolti dalle Iene non sono dati qualsiasi. Sono dati “sensibili”, perché si tratta di informazioni di carattere sanitario, rivelatrici di una condizione particolare della persona, alle quali in tutto il mondo le leggi sulla privacy riservano una tutela particolarmente intensa...”

- La giornalista della Stampa **Maria Grazia Bruzzone** riporta nel suo articolo del 20 ottobre 2006 opinioni contrastanti: quella di Mauro Paissan, componente dell'Autorità sulla Privacy, e quella di alcuni parlamentari di An. Mauro Paissan giustifica infatti con le seguenti parole il sequestro dei dati raccolti dalle Iene: “Lasciar passare con la scusa della trasmissione satirica o della libertà di cronaca una pratica del genere significa legittimare quello che può tradursi in una fonte di gravi discriminazioni. Oggi contro chi fuma uno spinello, domani contro il sieropositivo, il malato, la persona predisposta a certe patologie”. Diversa è l'opinione di Italo Bocchino ed Ignazio La Russa, esponenti di An, i quali considerano la censura dei dati raccolti dalle Iene *“un rimedio peggiore del male”* e si dichiarano disponibili a lasciar mandare in onda il servizio o, addirittura, a chiedere che tutti i Parlamentari si sottopongano volontariamente al test.

- In un articolo comparso, invece, sull'Europa l'11 ottobre 2006 la giornalista **Fabrizia Bagozzi** mette l'accento su un particolare aspetto della polemica, parlando di coloro che “mettono in conto nel loro lavoro un certo tasso di esposizione mediatica”. La Bagozzi sostiene l'intervento tempestivo del Garante ma allo stesso tempo ritiene che “la stessa sollecitudine andrebbe applicata anche ad altri soggetti”, riferendosi quindi a personaggi non noti quanto i Parlamentari. La giornalista vede, quindi, come privilegiata la condizione dei Parlamentari, i quali godono, a suo parere, di una tutela maggiore.

- Lo stesso parere viene condiviso anche dal giornalista della Stampa **Marco Belpoliti** nel suo articolo dell'11 ottobre 2006. Egli si dichiara d'accordo con il provvedimento preso dal Garante ed ammette che spesso coloro che godono di una certa popolarità si ritrovano ad essere vittime dei giornalisti che infangano la loro reputazione. Allo stesso tempo, però, Belpoliti sostiene che proprio grazie a questa popolarità i loro diritti vengono meglio tutelati, mentre “a noi persone comuni chi ci difenderà?” Il giornalista prende così l'esempio di una banca italiana, il Banco di Brescia, dove chi entra deve apporre il proprio dito indice su un lettore ottico che ne registra le impronte e le conserva a futura memoria.

Quello che Belpoliti si chiede è se questa operazione sia stata veramente autorizzata dal Garante della Privacy e se venga richiesta a tutti, indipendentemente dalla “notorietà” delle persone.

2. Sentenza della Corte di Cassazione del 1975 (n. 2129)

La questione del diritto alla riservatezza dei personaggi “noti” è stata comunque spesso al centro di diverse polemiche e soprattutto di diverse sentenze. La Corte di Cassazione se ne occupò per la prima volta nel 1975, affermando che: “il diritto stesso non può essere negato ad alcune categorie di persone solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all’informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano. [...] nei confronti di persone note il diritto di cronaca deve ritenersi circoscritto dai limiti che l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha elaborato: 1) verità del fatto esposto; 2) rispondenza ad un interesse sociale all’informazione; 3)rispetto della riservatezza ed onorabilità.”

3. Sentenza del Tribunale di Roma del 1986

La stessa problematica riguardante i personaggi c.d. “pubblici” venne ulteriormente rivalutata da questa sentenza, che coinvolgeva la rivista “Novella 2000”. La rivista, in una delle sue più note rubriche, rendeva pubblici i numeri telefonici e gli indirizzi di alcuni tra i più famosi volti dello spettacolo dell’epoca ed, inoltre, aggiungeva una serie di informazioni personali, quali luoghi frequentati ed orari abituali d’uscita. I personaggi noti “tirati in gioco” dalla rubrica riuscirono, lamentando una grave violazione della riservatezza, ad ottenere dal pretore il sequestro della pubblicazione e l’inibizione dell’ulteriore pubblicazione della rubrica stessa. Nella sentenza si affermò che: “la notorietà non esclude il diritto alla riservatezza”, anche se “chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica.”

4. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (24/06/2004)

Casi riguardanti la privacy dei personaggi “noti” in opposizione al diritto di cronaca si possono ritrovare anche nella giurisprudenza internazionale, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in questo caso: ho preso come esempio una sentenza del 24/06/2004, riguardante la principessa Carolina von Hannover di Monaco. La principessa fece ricorso alla Corte poiché considerava violato il suo diritto alla riservatezza a causa delle pubblicazioni di alcuni giornali tedeschi. Questi giornali (Bunte, Freizeit Revue e Neue Post) avevano pubblicato, commentandole, foto che ritraevano scene della vita quotidiana della principessa, da sola o in compagnia di amici, parenti o conoscenti. La Corte

ritenne che “the decisive factor in balancing the protection of private life against freedom of expression should lie in the contribution that the published photos and articles make to a debate of general interest. It is clear in the instant case that they made no such contribution, since the applicant exercises no official function and the photos and articles related exclusively to details of her private life” (il fattore determinante nel bilanciare la protezione della vita privata ed il diritto d’espressione lo si dovrebbe trovare nel contributo che le foto e gli articoli pubblicati apportano all’interesse generale della collettività. È chiaro che nel suddetto caso questo contributo non c’è, poiché il soggetto non sta esercitando nessuna funzione pubblica, ufficiale, e le foto e gli articoli hanno a che vedere esclusivamente con dettagli della sua vita privata.) . “There has therefore been a breach of Article 8 of the Convention.”(C’è stata quindi una violazione dell’articolo 8 della Convenzione).

3. Privacy e intercettazioni

3.1 Normativa

Un altro ambito che si collega fortemente al tema della privacy, come il giornalismo, è quello delle Intercettazioni, telefoniche, ambientali o delle comunicazioni informatiche e telematiche. Le Intercettazioni sono regolate dal **Codice di Procedura Penale** nella parte riguardante i mezzi di ricerca della prova, in particolare agli **articoli 266-271**.

I mezzi di ricerca di prova sono quegli strumenti di cui si serve l'Autorità Giudiziaria per individuare ed assicurare al processo elementi utili sui fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena; sono, quindi, strumenti indispensabili per la ricerca probatoria, ma sono destinati ad incidere pesantemente sui diritti costituzionalmente garantiti a ciascun individuo.

L'art. 266 stabilisce i **limiti di ammissibilità delle intercettazioni** (di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, di comunicazioni tra presenti) consentite soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi si stia svolgendo una attività criminosa. I reati per i quali si può procedere ad intercettazione sono:

- delitti non colposi, per i quali è prevista la pena all'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- delitti contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope; delitti concernenti armi e sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- delitti previsti dall'articolo 600 terzo comma in materia di pornografia minorile;

L'art. 267 stabilisce la procedura da seguire per ricevere l'autorizzazione a raccogliere dati mediante intercettazione: *"Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato (il quale indica le modalità e la durata delle operazioni) quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di*

ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.”

I verbali e le registrazioni ricavati dalle registrazioni devono essere immediatamente trasmessi al pubblico ministero, dove vengono depositati e conservati in segreteria.

Le intercettazioni ricavate in maniera non rispondente alla forma richiesta dalla legge non possono essere utilizzate all'interno del processo, in quanto tra l'interesse alla tutela della prova e il riconoscimento costituzionalmente garantito della salvaguardia della libertà in tutte le sue forme e manifestazioni, l'ordinamento impone che venga sacrificato il primo.

È proprio su questo punto che si sofferma maggiormente la **legge 20 novembre 2006, n. 281**. L'art. 2 afferma: *“Il pubblico ministero dispone l'immediata segretezza e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni.”* Il GIP, alla presenza del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti, deve poi provvedere alla distruzione dei suddetti atti. La pena per chi detiene intercettazioni illecite è il carcere, con la detenzione da 6 mesi a 4 anni.

3.2 Rassegna stampa

Cercando articoli riguardanti la il tema delle Intercettazioni, ho trovato naturalmente molte pagine dedicate alla legge **20 novembre 2006, n. 281**. Un articolo del **Messaggero**, scritto da **Mario Coffaro** proprio il 20 novembre 2006, spiega in maniera chiara e precisa le novità introdotte dalla legge; la segretezza ed il divieto di copia, la distruzione delle intercettazioni illecite, il reato di detenzione...

Il decreto varato in novembre non sembra però destinato ad avere lunga vita, come spiega l'articolo apparso su **la Repubblica** il **17 gennaio scorso**. L'articolo espone il pacchetto di emendamenti formulato dal Governo che corregge, o meglio rivoluziona, la legge sulle intercettazioni in otto punti e che è al momento in esame alle Camere.

3.2 Sentenze

Anche in tema di Intercettazioni le controversie a livello giuridico sono frequenti, sia nei Tribunali e nelle Corti italiane, così come in quelli internazionali. La Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, chiamata a pronunciarsi in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha assunto come parametro di riferimento l'art. 8 della Convenzione, il quale testualmente parla di tutela della "vita privata". Per la Corte, affinché le intercettazioni condotte in uno Stato membro non siano in contrasto con la Convenzione, sono necessarie le seguenti condizioni:

- Ø L'ingerenza della vita privata attraverso le intercettazioni telefoniche deve essere prevista per legge;
- Ø La legge deve rispondere a determinati requisiti di accessibilità da parte del cittadino nonché di sufficiente chiarezza circa l'ampiezza ed i limiti del potere dell'autorità nazionale chiamata ad attuare l'ingerenza;
- Ø Le legge deve perseguire fini legittimi e deve esservi proporzionalità tra l'ingerenza ed il perseguimento da parte dello Stato del fine legittimo.

Basandosi su questi pochi punti, la Corte ha analizzato diverse controversie. Vediamone alcune:

- **Sentenza Craxi c. Italia del 17.7.03.** Poiché alcune trascrizioni telefoniche, depositate nella segreteria del Pubblico Ministero ed aventi un contenuto strettamente privato, erano state pubblicate dalla Stampa quotidiana italiana, la Corte ritenne violati i diritti dell'imputato tutelati dalla Convenzione. La Corte dichiarò quindi colpevole lo Stato italiano, il quale non aveva posto in atto garanzie sufficienti per evitare la divulgazione del materiale né d'altronde aveva istituito un'inchiesta efficace sia per chiarire come i giornalisti avessero avuto accesso ai documenti sia per punirne i responsabili.
- **Sentenza M.M. c. Olanda dell' 8.4.03.** In questo caso, alcuni poliziotti ed il pubblico ministero avevano indotto una donna a registrare di nascosto le conversazioni con un uomo che le aveva rivolto delle avances sessuali. La Corte aveva riscontrato sia la mancanza di un'indagine preliminare sia di un ordine del giudice istruttore ad autorizzare la registrazione, requisiti questi non espressamente richiesti dalla legge olandese per l'intercettazione di una conversazione fatta da una parte all'insaputa dell'altra, ma che per la Corte andavano estesi anche a tale ipotesi.
- **Sentenza Lanz c. Austria del 31.1.02.** La Corte Europea ha condannato il paese convenuto per aver tenuto sotto sorveglianza, per un periodo di tre mesi, i colloqui tra indagato detenuto ed il suo avvocato, senza che vi fossero ragioni serie e convincenti a sostegno di tale ingerenza nel diritto di difesa del singolo.

- **Sentenza Kempers c. Austria del 27.2.97.** Come nel caso Lanz c. Austria, le conversazioni tra un arrestato ed il suo avvocato per un lasso di tempo furono registrate. Questa volta, però, la Corte ritenne che tale sorveglianza fosse giustificata, poiché si trattava di un arrestato a capo di una banda criminale e le possibili confidenze espresse avrebbero potuto permettere di arrestare gli altri componenti della banda.

Riferimenti bibliografici:

- <http://www.decesare.info/idp.htm>
- <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/>
- <http://www.forumcostituzionale.it/site/>
- <http://www.camera.it>
- <http://www.garanteprivacy.it/>
- Dizionari Simone on line
- Wikipedia
- Codice di Procedura penale
- Corte europea dei diritti dell'uomo (sito internet)